



Avcp

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture

Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
Prot. Uscita del 26/10/2012
Numero: 0103334
Ufficio: SG-URP Ufficio Relazioni con il Pubblico

Segretariato Generale

URP

Il Dirigente

Comune di Ruvo di Puglia
Ufficio Appalti e Contratti
Piazza Matteotti, 31
70037, Ruvo di Puglia (BA)
c.a. Dott.ssa Bianca De Zio

Oggetto: Appalto del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. Sottoposizione a obblighi di tracciabilità ex l. 136/2010 dei flussi diretti all'affidatario – *in house* – del servizio

Con riferimento alla nota di codesto Comune (acquisita al prot. Avcp n. 89309 del 18.09.2012) si premette che l'Autorità svolge attività di consulenza soltanto nei casi e secondo le modalità indicate rispettivamente nel Regolamento per l'attività di precontenzioso (art. 6 comma 7 lettera n del Codice dei contratti) e nel Regolamento per i quesiti giuridici, entrambi consultabili sul sito Avcp.

Tuttavia, a fini di assistenza, si forniscono alcune indicazioni di carattere generale.

Si segnala, in via preliminare, che la valutazione in ordine all'assoggettabilità alla tracciabilità delle singole fattispecie rimane di competenza della stazione appaltante (cfr. la parte iniziale della Determinazione Avcp n. 4/2011).

Nel caso di specie, l'amministrazione in indirizzo riporta in nota le seguenti informazioni:

- il Comune di Ruvo di Puglia fa parte di un ATO che, con deliberazione n. 15/2011, ha individuato una ARO (Area di Raccolta Ottimale) comprensiva dei Comuni di Molfetta, Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
- il Comune di Ruvo di Puglia, a mezzo ordinanza, avrebbe affidato all'impresa A.S.I.P.U. – ente strumentale del Comune di Corato – il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- il Comune di Ruvo di Puglia, considerata la natura pubblica dell'azienda affidataria, riterrebbe escluso dall'ambito di applicazione della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della L. 136/2010) il rapporto contrattuale *de quo*.

Si osserva che nella nota non viene descritta la procedura adottata per l'individuazione del soggetto affidatario dell'appalto di servizi. Si evidenzia, a questo riguardo, che l'affidamento diretto di un servizio pubblico risulta legittimo solo nei casi in cui l'ente pubblico decida di assegnare direttamente la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una propria società esterna che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una "derivazione", o una *longa manus*, dell'ente stesso (v. TAR Roma, sentenza n. 2241/2011; Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal).

Ciò premesso, l'Autorità – cfr. citata Determinazione n. 4/2011, par. 3.6 – ha precisato che si ritengono escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di soggetti, giuridicamente distinti dalle pubbliche amministrazioni affidanti, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti *in house*).

L'Avcp ha, inoltre, stabilito che l'espressione *in house* è riferita ad un modello organizzativo interno all'amministrazione pubblica, nel quale una società privata, totalmente partecipata da un ente pubblico, si caratterizza per una rilevante aderenza organizzativa rispetto all'amministrazione controllante, tale da implicare che detta società sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte (v. Parere sulla normativa AG 6/2012).

La sussistenza di un controllo analogo, da parte dell'ente che affida il servizio, rappresenta, un ulteriore elemento essenziale perché vi sia un effettivo affidamento "in house", discriminante ai fini dell'applicabilità della disciplina posta dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ultimo si sottolinea, come peraltro prospettato nella nota comunale, che restano, comunque, assoggettati a tale disciplina i sub-contratti che rientrano nella "filiera rilevante" (sul punto, diffusamente, v. Determinazione n. 4/2011 e l'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010).

Si precisa, infine, che il presente contributo non costituisce parere ed è volto solo a fornire assistenza e informazioni riguardo l'ambito di applicazione della contrattualistica pubblica.

Cordiali saluti

Giuseppe Failla

